

Comune di Sesto Fiorentino

Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale



VARIANTE EX ART. 34 DELLA L.R.65/2014 AL SECONDO REGOLAMENTO URBANISTICO - RECEPIMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (CODICE DELLA NAVIGAZIONE ART. 707)

Relazione Tecnica

Sindaco: Lorenzo Falchi

Assessore all'urbanistica: Damiano Sforzi

Dirigente Settore Sviluppo del Territorio: Lorenzo Venturini

Responsabile del Procedimento: Lorenzo Venturini

Gruppo di lavoro:

Maria Maselli (coordinamento)

Matilde Casciaro (supporto cartografico)

Francesca Lombardo (supporto amministrativo)

Indice

Quadro normativo di riferimento Elaborazione del Piano di Rischio Aeroportuale Procedimento di approvazione del PRA	3		
		Procedura di variante	5
		Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	6
Contenuti della variante	6		
Adempimenti per l'approvazione	7		

Quadro normativo di riferimento

Il DLgs n.96 del 9 maggio 2005, così come modificato ed integrato dal DLgs n.151 del 15 marzo 2006, ha sancito la riforma del Codice della navigazione, risalente al 1942, modificandone sostanzialmente la parte aeronautica. In particolare, al *Capo III - Vincoli della proprietà privata*, è stata introdotta una nuova normativa che regola l'utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti. Nello specifico è stato introdotto l'*art. 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni -* le cui disposizioni si applicano a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile.

L'art. 707 dispone l'adozione di appositi piani di rischio che hanno lo scopo di rafforzare i livelli di tutela dai rischi connessi all'attività aerea, nelle aree limitrofe agli aeroporti, precisando che "nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere ed attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del Regolamento ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIVICAO".

Il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Edizione II, Capitolo 9, emendamento 7 del 20.10.2011 - ENAC), richiamato dal suddetto comma 5 dell'art. 707, contiene le linee guida per la redazione dei piani di rischio aeroportuale, fornendo inoltre indicazioni sulla configurazione geometrica delle zone di tutela, diverse per forma ed estensione a seconda del codice (compreso tra 1 e 4) attribuito alla pista di volo. Il punto 6.7 del Capitolo 9 del suddetto Regolamento ENAC precisa che i piani di rischio sono redatti dai Comuni il cui territorio è interessato dalle zone di tutela e, nel caso tali zone interessino i territori di più Comuni, il piano è redatto in maniera coordinata. L'ENAC, ricevuto il piano di rischio dai comuni, esprime il proprio parere sulla base di valutazioni di tipo aeronautico. Criteri ed indicazioni sull'iter tecnico-procedurale sono state esplicitate con la circolare ENAC "Serie Aeroporti - ATP - 33" del 30.08.2010.

Elaborazione del Piano di Rischio Aeroportuale

L'elaborazione del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), relativo all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale, certificato da ENAC il 30 novembre 2004, è stata effettuata congiuntamente dal Comune di Sesto Fiorentino e di Firenze, territori sui quali ricade lo scalo aeroportuale.

Come stabilito dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Capitolo 9) è stato necessario operare un'attenta ricognizione dello stato di fatto ovvero del carico antropico esistente suddiviso per zone di tutela. Il quadro conoscitivo è stato costruito attraverso un incrocio di dati anagrafici (per quanto concerne i residenti) e di dati desunti dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) per quanto concerne il carico derivante dalle altre destinazioni d'uso. Una volta messa a punto la base conoscitiva della situazione esistente, si è passati ad analizzare gli strumenti urbanistici vigenti dei rispettivi comuni per definire il carico antropico massimo previsto assumendo la teorica proiezione dell'attuazione di tutte le sue previsioni.

La relazione, costituente parte integrante del Piano di Rischio, analizza in maniera dettagliata ogni ambito di trasformazione in relazione alle zone di tutela dando conto puntualmente del carico antropico stimato, verificando altresì le possibili ricadute della disciplina ordinaria in termini di mutamenti di destinazione d'uso e di incremento del carico antropico. Mettendo a confronto gli strumenti di ambedue i comuni si è addivenuti alla formulazione di possibili indici edificatori ammissibili, nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni espressi nel punto 6.6 del citato Regolamento, per ciascuna delle zone di tutela.

Di fatto la proposta di Piano di Rischio Aeroportuale approvata da ENAC risulta compatibile con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici non inducendo la necessità di modifica delle previsioni, salvo alcune puntuali prescrizioni relative a distributori carburanti e servizi pubblici esplicitate nelle norme del Piano di Rischio Aeroportuale.

Procedimento di approvazione del PRA

I Comuni di Sesto Fiorentino e di Firenze, alla luce delle vigenti disposizioni sopra richiamate, hanno redatto congiuntamente la proposta di Piano di Rischio Aeroportuale al fine di coordinare le indicazioni e le prescrizioni ENAC con le previsioni urbanistiche dei due comuni e con l'esigenza di tutelare i territori limitrofi all'aeroporto.

La proposta di Piano di Rischio dell'aeroporto Amerigo Vespucci è stata inviata dai suddetti Comuni ad ENAC (Direzione Pianificazione e Progetti) il 13 giugno 2016 (prot. n. 34742/20016). ENAC ha avviato il procedimento istruttorio da cui è emersa la necessità di ulteriori integrazioni e specificazioni, comunicate ai comuni interessati con nota datata 13 aprile 2017 (prot. n.22409/2017). Tra le richieste avanzate è emersa la necessità di articolare la stima del carico antropico esistente e di previsione suddividendolo per zone di tutela e per destinazione d'uso residenziale e non residenziale.

In riferimento all'attuazione dello strumento urbanistico, nella medesima nota viene evidenziato che all'interno della zona di tutela A non è ammesso il cambio di destinazione d'uso verso il residenziale e la realizzazione di distributori di carburante e, in generale, per quanto concerne i servizi pubblici, la loro ammissibilità deve rimanere condizionata al tipo di attività che si andrà ad insediare ed al carico antropico ad essa associato.

In data 15 dicembre 2017 (prot.n.73832), ENAC ha chiesto ulteriori precisazioni relative al carico antropico esistente e previsto dall'attuazione degli strumenti urbanistici. La proposta di Piano di Rischio Aeroportuale è stata integrata e modificata, aggiungendo sia nell'elaborato r01 che nell'elaborato p02 le tabelle che riportano i dati del carico antropico e degli incrementi volumetrici (residenziale e non residenziale) suddivisi per zone di tutela. Gli elaborati integrati e modificati sono stati inviati congiuntamente dai Comuni di Sesto Fiorentino e di Firenze e in data 14 febbraio 2018.

A conclusione del procedimento, ENAC con nota del 19.04.2018 (prot. 25423) ha approvato il Piano di Rischio. Di seguito si riportano i punti rilevanti del parere espresso:

"(..omissis...) Dall'esame della documentazione è emersa una sostanziale coerenza del piano di rischio, per quanto attiene l'autorizzazione di nuove opere ed attività, con:

- le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC;
- le caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio dei Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino.

Si rileva inoltre una generale condivisione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e della conseguente conferma degli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione di quanto previsto nell'ambito della zona di tutela "C est" (Comune di Firenze ndr) e "D ovest" (Comune di Sesto Fiorentino ndr).

(...omissis...) Nella zona di tutela "D ovest" è previsto un significativo incremento del carico antropico per ambiti non residenziali. In merito a tale incremento, si raccomanda che la realizzazione dei relativi interventi sia effettuata distribuendo l'intero carico antropico sull'area, evitando sia la concentrazione dello stesso che rispettando le previsioni del Regolamento sopra citato in termini di tipologie edilizie e destinazioni d'uso.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate si esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza, sul piano di rischio trasmesso. Una copia vistata e timbrata dello stesso verrà trasmessa a codesti Comuni una volta che gli stessi abbiano inviato 3 copie cartacee.

A seguito del presente parere i Comuni potranno approvare autonomamente i relativi progetti ricadenti nelle aree di tutela, rimanendo responsabile per quanto riguarda la verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione delle opere.

Si ricorda che tale parere riguarda esclusivamente tematiche connesse con la tipologia di destinazioni d'uso e di livelli di carico antropico consentiti all'interno delle aree di tutela dei piani di rischio, prescindendo dalla valutazione degli ostacoli alla navigazione aerea, che richiede separata ed apposita autorizzazione per ciascuna delle future realizzazioni. (...omissis...)"

Con la restituzione della copia vistata e timbrata da ENAC in data 29 novembre 2018 (prot. n. 79588), si è definitivamente concluso l'articolato percorso che ha portato all'espressione del parere ENAC sul Piano di Rischio Aeroportuale, costituito dai seguenti elaborati:

- r01 relazione tecnica norme
- p01 zone di tutela cartografico scala 1:10.000
- p02 strumenti urbanistici vigenti e zone di tutela elaborato cartografico scala 1:10.000

Procedura di variante

I contenuti del Piano di Rischio Aeroportuale devono essere recepiti, ai sensi del punto 6.3 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (Emendamento 7 del 20.10.2011), negli strumenti urbanistici dei rispettivi Comuni al fine di rendere gli stessi congruenti con i

principi di tutela e con le limitazioni che ne possono conseguire.

Analizzando la struttura del Regolamento Urbanistico vigente occorre pertanto redigere una nuova tavola denominata "V1.a – Zone di Tutela – Piano di rischio aeroportuale" disponendo apposita variante urbanistica. La variante non produce alcun effetto sul dimensionamento complessivo per destinazione d'uso, non comporta diminuzione degli standard e non introduce previsioni all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ma trattasi del recepimento di un regolamento afferente un'opera pubblica di interesse strategico esistente e pertanto riconducibile alla procedura prevista dall' 34 della L.R. 65/2014.

Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Come disciplinato dalla LR 10/2010 le varianti agli strumenti urbanistici devono essere accompagnate dalla preliminare verifica di assoggettabilità a VAS (art.22). Nel caso specifico il Comune con l'adozione del PRA in oggetto non svolge alcuna attività di pianificazione, assetto o riassetto del territorio, ma opera un esclusivo recepimento di vincoli sovraordinati imposti dalla legislazione nazionale. Pertanto la variante non rientra nell'ambito di applicazione della LR 10/2010 (art. 5) in quanto non modifica le previsioni della strumentazione urbanistica vigente, già oggetto di valutazione ambientale strategica, ma si limita a stabilire regole generali da osservare nell'ambito dei procedimenti edilizi e nella futura pianificazione.

Contenuti della variante


Alla luce delle considerazioni svolte, risulta pertanto necessaria la presa d'atto del documento denominato *Piano di Rischio Aeroportuale dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino | AEROPORTO "AMERIGO VESPUCCI" FIRENZE | PERETOLA* vistato da ENAC (allegato A), a questo rinviando contestualmente per ogni dettaglio sul procedimento, per la motivazione e per ogni presupposto formale e sostanziale del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati:

- Documento PRA_r01 relazione tecnica norme
- Tavola PRA_p01 zone di tutela cartografico scala 1:10.000
- Tavola PRA_p02 strumenti urbanistici vigenti e zone di tutela elaborato cartografico scala 1:10.000

Il documento e i relativi allegati costituiranno il riferimento normativo per la verifica di compatibilità degli interventi edilizi in esso ricadenti.

Costituiranno inoltre documentazione di variante:

- 1. l'elaborato denominato "Variante ex art. 34 della l.r.65/2014 al secondo regolamento urbanistico recepimento negli strumenti di pianificazione del piano di rischio aeroportuale (codice della navigazione art. 707)" Relazione tecnica e relativa attestazione del Responsabile del procedimento. (allegato B dell'atto deliberativo), redatto al fine di adeguare i propri strumenti urbanistici al PRA, a questo rinviando contestualmente per ogni dettaglio sugli elementi costitutivi della variante;
- 2. la Tavola "V1.a Zone di Tutela Piano di rischio aeroportuale" (allegato C dell'atto deliberativo), come di seguito rappresentata;



Tav. V1a

3. l'informativa del Garante dell'informazione e della partecipazione (allegato D dell'atto deliberativo), preso atto che per il presente procedimento di variante è escluso il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b) dell'Allegato "A" alla D.C.C. n.34 del 22.03.2018, come da informativa del Garante e, in ogni caso saranno garantite idonee modalità di pubblicità e di partecipazione.

Adempimenti per l'approvazione

Trattandosi di variante inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014 e s.m.i. queste rientrano nel novero delle varianti semplificate, e pertanto non è previsto l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n.65/2014 e s.m.i.;

Questa Relazione e la certificazione ad essa allegata, nonché la Relazione del Garante della dell'informazione e della partecipazione sono parte integrante della proposta e vengono allegati alla deliberazione.

Prima dell'adozione è da effettuarsi il deposito presso il Genio Civile della documentazione redatta secondo le direttive del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R e ss.mm.ii., precisando che la presente variante, non comportando cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità, rientra nella fattispecie prevista all'art. 3, comma 4, lettera d), del DPGR 53/R/11 del 25.10.2011, e pertanto, in data 24.01.2020 prot. n 5454/2020 è stata

inviata al Settore Genio Civile Valdarno Superiore la certificazione dell'esenzione dall'effettuazione di nuove indagini geologiche. Il data 28.01.2020, prot. n. 6491 l'ufficio del Genio Civile ha comunicato il numero di deposito 3611 del 27.01.2020 assegnato alla pratica. Dopo l'adozione da parte del Comune saranno espletati gli adempimenti previsti per la fase successiva all'adozione dalla LR 65/2014 all'art. 34 e pertanto:

- sarà provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso di adozione e alla contestuale comunicazione alla Regione e alla Città Metropolitana, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- gli interessati potranno consultare la documentazione, depositata presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'amministrazione competente si pronuncerà sulle eventuali osservazioni, motivandone le determinazioni assunte, fermo restando che, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 65/2014, "Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto";

Sesto Fiorentino, 06.02.2020

Il Responsabile del procedimento

Arch. Lorenzo Venturini

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA

Il sottoscritto Arch. Lorenzo Venturini in qualità di Responsabile del procedimento per l'approvazione della Variante al Regolamento urbanistico ex art. 34 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 denominata "Variante ex art. 34 della I.r.65/2014 al secondo Regolamento urbanistico - recepimento negli strumenti di pianificazione del piano di rischio aeroportuale (codice della navigazione art. 707)".

Dato atto che:

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Piano Strutturale Intercomunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°109 del 11.10.2018, ai sensi degli artt. 19 e 23 della L.R. 65/2014 e s.m.i., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 11.04.2019, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°25 del 19.06.2019;
- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 18.04.2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 28.01.2014, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 26.03.2014;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- RD 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);
- Regolamento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e in particolare il capitolo 9 Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre 2014 Regolamento Aeroporti ;
- Circolare dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile APT 33 del 30.08.2010 (Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della navigazione);
- DLgs 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- LR 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);
- LR 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e regolamenti di attuazione:

Tenuto conto che nel rispetto delle norme sopra richiamate:

- 1. i Comuni il cui territorio è interessato dalle quattro zone di tutela individuate dal Regolamento Aeroporti in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici ed alle caratteristiche tecnico operative della pista di volo, devono redigere il Piano di Rischio Aeroportuale (di seguito anche PRA) e, sulla base del parere favorevole dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito anche ENAC), adottano il PRA, che andrà poi recepito negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea e rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nella aree limitrofe agli aeroporti (Regolamento Aeroporti, capitolo 9, Circolare APT 33 2010);
- 2. le limitazioni alla proprietà privata derivanti dall'attuazione dei piani di rischio si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto e pertanto il PRA, pur in presenza di attività o edifici anche palesemente incompatibili, non produce per essi effetti ablatori né interdittivi;
- i Comuni di Sesto Fiorentino e di Firenze, nei territori dei quali ricade lo scalo aeroportuale Amerigo Vespucci, aeroporto aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale, hanno redatto, coordinandosi tra loro, la proposta di PRA per raccordare

le indicazioni e le prescrizioni ENAC con le previsioni urbanistiche dei due Comuni, con l'esigenza di tutelare i territori limitrofi all'aeroporto;

- 4. la proposta di PRA ha ricevuto il parere favorevole e il visto di ENAC al termine di un complesso iter illustrato nel dettaglio nell'allegato documento denominato Variante al Secondo Regolamento Urbanistico per l'adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale (allegato A alla proposta di deliberazione) e sussistono pertanto le condizioni, per quanto ivi specificato, per provvedere all'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi di quanto disposto dal Codice della navigazione, dal Regolamento Aeroporti e dalla Circolare APT 33/2010;
- 5. che si rende conseguentemente necessario adeguare gli strumenti urbanistici al Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Sesto Fiorentino.

Visti i documenti allegati alla proposta di deliberazione di adozione di cui la presente relazione costituisce allegato integrante (allegato B alla proposta di deliberazione) e a questi rinviando per ogni dettaglio sul procedimento, per la motivazione e per ogni presupposto formale e sostanziale della presente relazione.

Rilevato che, per quanto riguarda specificamente le indagini geologiche, idrauliche e sismiche, prima dell'adozione è stata trasmessa al Settore Genio Civile Valdarno Superiore la certificazione dell'esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche, ai sensi e con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 LR 1/2005, approvato con DPGR n. 53/R del 25.10.2011, tuttora efficace ai sensi dell'art. 245 della LR 65/2014 in quanto la presente variante, non comportando cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità, rientra nella fattispecie prevista all'art. 3, comma 4, lettera d), del DPGR n. 53/R/2011;

Dato atto che successivamente all'adozione saranno espletati gli adempimenti previsti dell'art. 34 della LR 65/2014 e pertanto:

- sarà provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso di adozione e alla contestuale comunicazione alla Regione e alla Città Metropolitana, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- gli interessati potranno consultare la documentazione e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nelle forme e modalità ivi specificate;

ACCERTA E CERTIFICA

- che il procedimento inerente la presente variante al Regolamento Urbanistico si è finora svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che risulta verificata la coerenza della proposta con gli altri atti di Governo del territorio di riferimento vigenti o adottati, come risulta dalla presente Relazione del responsabile del procedimento;
- che la variante non comporta l'avvio del procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/2001;
- che la variante non è soggetta alle procedure di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano Paesaggistico.

DICHIARA

- 1. di aver verificato che la deliberazione di adozione della variante al RU è corredata della relazione tecnica redatta ai sensi di quanto prescritto dall'art. 18 della LR 65/2014 (allegato B alla proposta di deliberazione);
- di aver verificato altresì che la relazione tecnica di cui al punto che precede dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alla fattispecie prevista dall'art. 34 della LR 65/2014.
- 3. di aver verificato che la variante non rientra nell'ambito di applicazione della LR 10/2010 (art. 5) in quanto non modifica le previsioni della strumentazione urbanistica vigente, già

oggetto di valutazione ambientale strategica, ma si limita a stabilire regole generali da osservare nell'ambito dei procedimenti edilizi e nella futura pianificazione in quanto nel caso specifico il Comune con l'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale in oggetto non svolge alcuna attività di pianificazione, assetto o riassetto del territorio, ma opera un esclusivo recepimento della disciplina statale conseguente alla presenza di un'opera pubblica d'interesse strategico, di vincoli sovra ordinati imposti dalla legislazione nazionale; e che per le stesse motivazioni non emergono profili di incoerenza o incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale;

- 4. che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio del comune di Sesto Fiorentino (Allegato A della Del. C.C. n 34 del 23/03/2018), il Comune assicura l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio, fermo restando che ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. b) del medesimo Regolamento, le varianti al Regolamento Urbanistico, per le quali non è previsto avvio del procedimento, non è dovuta l'individuazione di forme e modalità dell'informazione e della partecipazione da parte del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, come attestato nella Relazione del Garante (Allegato D);
- 5. che saranno comunque assicurate, attraverso le pubblicazioni, le comunicazioni, le consultazioni indicate in premessa, l'acquisizione delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati, risultando le forme e modalità di informazione e partecipazione dei cittadini individuate per il presente procedimento congrue in ragione dell'entità e dei potenziali effetti del recepimento negli strumenti dei di vincoli sovra ordinati più volte richiamati.
- 6. Di assicurare a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi al presente procedimento e di ogni relazione ed allegato integrante dei medesimi.

Sesto Fiorentino, 06.02.2020

Il Responsabile del procedimento Arch. Lorenzo Venturini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Sesto Fiorentino